



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	323	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE	
Norma di delega:	Articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	7	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	10 ottobre 2025	10 ottobre 2025
assegnazione:	10 ottobre 2025	10 ottobre 2025
termine per l'espressione del parere:	19 novembre 2025	19 novembre 2025
Commissione competente :	Senato - 8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea, Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio, XIV Unione Europea

Premessa (in collaborazione con il Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

La ratio delle modifiche operate dalla direttiva (UE) 2024/884

Nella relazione sulla [direttiva \(UE\) 2024/884](#), trasmessa al Parlamento (Doc. NN 15, n. 72) nell'ambito della fase ascendente (quindi sul testo della proposta COM(2023)63) viene evidenziato che il sistema di gestione dei RAEE è disciplinato dalla direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE), entrata in vigore il 13 agosto 2012 (e recepita con il D.Lgs. 49/2014, v. *infra*), e che tale direttiva ha mantenuto il campo di applicazione della precedente direttiva sui RAEE n. 2002/96/CE (recepita con il D.Lgs. 151/2005) "per un periodo transitorio, sino al 14 agosto 2018 e in questo campo vi ha incluso i pannelli fotovoltaici (non contemplati, invece, tra i RAEE dalla precedente direttiva RAEE). Successivamente a tale data sono state incluse numerose altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel campo di applicazione della direttiva. I soggetti responsabili della gestione dei RAEE sono i produttori di AEE, in applicazione dei principi cardine della politica ambientale dell'Unione Europea ('chi inquina paga' e 'responsabilità estesa del produttore'). Detti soggetti sono tenuti a finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE con modalità differenziate in base alla loro provenienza (domestico/professionale). Ai sensi degli articoli 12 e 13 della direttiva RAEE, i produttori di AEE sono responsabili anche del finanziamento dei cosiddetti RAEE storici ovvero di quelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005. Nelle disposizioni dei suddetti artt. 12 e 13 rientrano anche i RAEE da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012".

La stessa relazione ricorda che la direttiva (UE) 2024/884 si è resa necessaria a seguito della [sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 gennaio 2022](#) (causa C-181/201) "che ha evidenziato la violazione del principio di certezza del diritto dovuta alla retroattività dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, negli anni in cui (per la precisione dal 13 agosto 2005 al 13 agosto 2012, *n.d.r.*) le modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici professionali erano state stabilite (anche, *n.d.r.*) dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti)".

L'art. 14 della direttiva 2008/98/CE individua i soggetti che, in applicazione del principio 'chi inquina paga', devono sostenere i costi della gestione dei rifiuti (quindi anche di quelli derivanti da pannelli fotovoltaici, essendo gli stessi disciplinati dalla direttiva rifiuti nel periodo antecedente l'emanazione della direttiva 2012/19/UE).

La relazione ricorda inoltre che "dalle considerazioni espresse dalla Corte nella suddetta sentenza, la Commissione ha rilevato implicazioni anche in merito all'articolo 12 della direttiva RAEE nella parte che riguarda il finanziamento dei rifiuti di pannelli fotovoltaici domestici immessi sul mercato anteriormente al 2012, nonché effetti sulle altre apparecchiature entrate nel 'campo di applicazione aperto' dal 15 agosto 2018".

Le modifiche recate dalla direttiva (UE) 2024/884

La relazione succitata evidenzia che "la proposta di modifica della direttiva RAEE riguarda, pertanto, sia l'art. 12 che l'art. 13 al fine di specificare, in riferimento alla provenienza del rifiuto rispettivamente domestica e professionale, il momento a partire dal quale i produttori debbano finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici e dei RAEE derivanti da AEE entrate nell'ambito di applicazione della direttiva dal 15 agosto 2018. In base alle modifiche proposte i produttori hanno l'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici derivanti dai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 e quella dei RAEE generati dalle AEE immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018".

Oltre alle disposizioni di modifica agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, la direttiva 2024/884 reca modifiche anche all'articolo 14 (sull'informazione agli utilizzatori) e all'articolo 15 (relativo all'informazione degli impianti di trattamento).

In particolare, l'articolo 15 viene integrato con l'aggiunta di una disposizione volta a stabilire che:

- per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo di apporvi un marchio che ne indica l'immissione sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, si applica solo ai pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;

- per le AEE incluse nel campo di applicazione della direttiva RAEE solo a decorrere dal 15 agosto 2018, l'obbligo di apporvi un marchio che ne indica l'immissione sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

La normativa nazionale in materia di RAEE

Le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/19/UE sui RAEE sono state emanate con il [decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#).

L'articolo 2 di tale decreto ne delimita l'ambito di applicazione stabilendo che la normativa da esso recata **si applica**:

- a) alle AEE rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II (in cui sono inclusi **anche i pannelli fotovoltaici**), dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè **dal 12 aprile 2014**, vale a dire quasi due anni dopo rispetto alla data del 13 agosto 2012 prevista dall'art. 2 della direttiva 2012/19/UE) sino al 14 agosto 2018;

- b) a tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

Il d.lgs. 49/2014, rispetto alla direttiva, reca disposizioni specifiche per i pannelli fotovoltaici. In particolare si segnalano:

- l'articolo 4, comma 1, lett. qq), che reca la **definizione di 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici'**, stabilendo che "sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. (...); tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali";

- l'articolo 24-bis, che reca un'articolata **disciplina del finanziamento della gestione dei RAEE da fotovoltaico**, al fine di razionalizzare le disposizioni recate a tal fine sia prima del d.lgs. 49/2014 sia prima della direttiva 2012/19/UE. In particolare tale articolo dispone, tra l'altro, che "il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto".

La delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884

L'[articolo 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91](#) (Legge di delegazione europea 2024) individua i principi e i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884. Viene altresì previsto che i decreti legislativi, emanati sulla base della delega in questione, sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I citati principi e i criteri direttivi specifici, previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8, stabiliscono che con il decreto legislativo di recepimento si provveda a:

- a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

- b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

Il termine di esercizio della delega

In base al disposto dell'art. 2 della direttiva (UE) 2024/884, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 ottobre 2025.

Si ricorda però che, ai sensi dell'[art. 31 della legge n. 234/2012](#) (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"):

- in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (comma 1);
- qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (comma 3, ultimo periodo).

Ulteriori elementi da segnalare in tema di direttiva RAEE e di rifiuti elettronici (a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

In tema di direttiva RAEE e di rifiuti elettronici appare utile segnalare che:

- in data 25 luglio 2024, la Commissione europea ha aperto una **procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia ([n. 2024/2142](#)) per cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE RAEE, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta dell'UE;
- nel contesto del [pacchetto di misure presentato dalla Commissione UE](#) lo scorso 16 luglio con riferimento al prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2028-2034, la proposta di decisione sulle risorse proprie ([COM\(2025\)574](#)), che stabilisce il sistema di finanziamento del bilancio nel suo complesso, prevede l'introduzione di una **nuova risorsa basata sulla quantità di "rifiuti elettronici" non raccolti** con un'aliquota di **prelievo di 2 euro/kg**, che sarebbe adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione. Si tratterebbe, in sostanza, di un contributo nazionale a carico del bilancio degli Stati membri, con entrate stimate a 15 miliardi di euro.

Contenuto

RAEE storici (art. 1)

L'articolo 1 **riscrive la definizione di RAEE storici** (recata dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014) al fine di:

- **escludere** dalla definizione medesima **i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici**;

Per i rifiuti derivanti da AEE di fotovoltaico, per quanto illustrato in premessa, non occorre una disciplina per i rifiuti storici poichè, in virtù delle modifiche operate dalla direttiva (e recepite con l'art. 4 del presente schema di decreto), per i RAEE da fotovoltaico immesse sul mercato prima del 13 agosto 2012 si applica la disciplina generale in materia di rifiuti.

- **bipartire l'attuale definizione di RAEE storici** (che fa generico riferimento a tutte le AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005) in due sottogruppi di RAEE storici, al fine di tener in considerazione le diverse date previste dall'ambito di applicazione disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 49/2014.

La nuova definizione dispone infatti che sono storici:

- 1) i RAEE derivanti da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici (cioè i rifiuti assoggettati alla disciplina dei RAEE sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005) **immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente** a tale data;
- 2) i RAEE derivanti da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, **immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti nel campo di applicazione previsto dalla disciplina RAEE previgente** (cioè non rientranti tra le AEE di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

Si ricorda che l'art. 2 del D.Lgs. 49/2014 (che non è oggetto di modifica in quanto il corrispondente articolo della direttiva 2012/19/UE non è stato modificato dalla direttiva 2024/884/UE) delimita l'ambito di applicazione del medesimo decreto, stabilendo che la normativa da esso recata si applica:

- a) alle AEE rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II (in tali allegati sono stati inseriti anche i pannelli fotovoltaici che non rientravano nel campo di applicazione della previgente

disciplina, recata dal D.Lgs. 151/2005), dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;

Si fa notare che i RAEE in questione (se si escludono i RAEE derivanti da fotovoltaico) sono gli stessi già disciplinati dalla previgente disciplina in materia di RAEE recata dal D.Lgs. 151/2005.

b) a tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.

Dal 15 agosto 2018, in virtù del combinato disposto di tale lettera b) e dell'allegato III (che, a differenza dell'allegato I che prevede un elenco definito di AEE e quindi un campo di applicazione "chiuso", prevede un campo di applicazione "aperto" in quanto fa rientrare nella disciplina dei RAEE i rifiuti di tutte le AEE), la disciplina dei RAEE si applica anche a rifiuti di AEE che non rientravano nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

La nuova definizione di RAEE storici, recata dall'articolo in esame, per quanto illustrato, consente quindi un allineamento più preciso al campo di applicazione delineato dall'art. 2. Non sono pertanto "storici" solo i RAEE derivanti da AEE già assoggettate al D.Lgs. 151/2005 e immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente, ma sono "storici" anche i RAEE derivanti da AEE che sono entrate nel campo di applicazione della "disciplina RAEE" solo a partire dal 15 agosto 2018.

In relazione a questi "nuovi" RAEE storici, la relazione illustrativa sottolinea che "l'introduzione di tali RAEE all'interno dei RAEE storici, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE (tali articoli della direttiva 2008/98/CE, che reca la disciplina generale in materia di rifiuti, disciplinano la responsabilità estesa del produttore e l'attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti ai produttori, *n.d.r.*), permette che il finanziamento della gestione di questi RAEE possa essere posto in capo ai produttori delle AEE, secondo le scelte effettuate dallo Stato membro. Tale modifica permette di evitare che vi siano RAEE 'orfani' a causa di una mancata individuazione del responsabile, soprattutto nel caso dei RAEE domestici che vengono conferiti ai centri di raccolta oppure ai punti di raccolta dei distributori da parte dei consumatori".

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che con il presente articolo si dà attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge n. 91/2025.

Finanziamento dei RAEE domestici e professionali (artt. 2 e 3)

L'**articolo 2** modifica l'art. 23 del D.Lgs. 49/2014, che disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

La **lettera a)** reca una **modifica formale** al comma 1 dell'art. 23, che disciplina il finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE domestici "storici", al fine di rinviare alla definizione recata dall'art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 49/2014, come riscritta dall'art. 1 del presente schema.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'art. 23, che disciplina **il finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE domestici** derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, al fine di precisare (in recepimento di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/884, e in linea con la nuova definizione di "rifiuti storici" prevista dall'articolo 1 del presente schema) che la disciplina in questione, relativa al finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE domestici **si applica** alle seguenti tipologie di rifiuti (che sono complementari a quelle previste dall'art. 1 del presente schema):

1) **RAEE derivanti dalle AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;**

2) **RAEE derivanti da tutte le altre AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.**

Si valuti l'opportunità di precisare che i RAEE indicati nel precedente punto 2) sono solo quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), al fine di recepire in maniera più fedele il disposto della direttiva.

L'**articolo 3** reca disposizioni speculari a quelle dell'articolo precedente, ma con riferimento alle modalità di **finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali**. L'articolo in esame apporta infatti all'art. 24 (che disciplina le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali) modifiche analoghe a quelle operate all'art. 23.

L'unica differenza è l'aggiunta del numero 3) della lettera b), che però reca una modifica di carattere formale.

La relazione illustrativa sottolinea che con gli articoli 2 e 3 si dà attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge n. 91/2025.

RAEE di fotovoltaico (art. 4)

L'**articolo 4** modifica l'articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014, che reca **la disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico**, al fine di precisare quali sono le AEE di fotovoltaico i cui rifiuti sono assoggettati alla disciplina in questione.

A differenza del testo vigente, in base al quale il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, la riscrittura recata dall'articolo in

esame conferma l'applicazione della disciplina in questione indipendentemente dall'origine domestica o professionale, ma precisa (in recepimento di quanto previsto dall'art. 1, paragrafi 2, lettera a), e 3, della direttiva (UE) 2024/884) che la disciplina medesima **riguarda solamente le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012**.

Per quanto già chiarito nella premessa al presente dossier (a cui si rinvia per una trattazione più dettagliata), la [sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 25 gennaio 2022](#) (causa C-181/201) ha evidenziato la violazione del principio di certezza del diritto dovuta alla retroattività dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, negli anni in cui (per la precisione dal 13 agosto 2005 al 13 agosto 2012) le modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici professionali erano state stabilite anche dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti). Pertanto la modifica in esame provvede a mantenere all'interno della disciplina dei RAEE da fotovoltaico solo quelli derivanti da AEE fotovoltaiche immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, mentre per le AEE immesse prima di tale data si applica solamente la disciplina generale in materia di rifiuti.

La relazione illustrativa sottolinea che con il presente articolo si dà attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge n. 91/2025.

Marchio di identificazione (art. 5)

L'**articolo 5** modifica l'articolo 28 del D.Lgs. 49/2014, che nella formulazione vigente stabilisce l'obbligo per il produttore di apporre sulle AEE da immettere sul mercato un marchio che deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Onde coordinare tale disposizione con le modifiche operate dai precedenti articoli del presente schema, la **lettera a)** dell'articolo in esame integra il disposto del citato art. 28 al fine di precisare che l'**obbligo di marchiatura** da esso previsto:

- **per i pannelli fotovoltaici**, si applica a quelli **immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012**;
- **per le AEE di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 che non rientrano nel campo di applicazione previsto dalla disciplina RAEE previgente** (cioè che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a)), si applica solo per quelle **immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018**.

Le **lettere b) e c)** dell'articolo in esame prevedono altresì l'**aggiornamento dei codici delle normative tecniche europee CEI EN e CENELEC EN da rispettare ai fini della marchiatura**, recependo i nuovi codici previsti dall'art. 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884.

La relazione illustrativa sottolinea che con il presente articolo si dà attuazione al criterio direttivo della lettera c) dell'articolo 8 della legge n. 91/2025.

Gestione dei rifiuti dei pannelli fotovoltaici (art. 6)

L'**articolo 6** modifica l'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, al fine di eliminare la previsione che, nel testo ora vigente, stabilisce il finanziamento della **gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014** (cioè antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014), a carico dei produttori.

La soppressione in esame consente di eliminare una data "spartiacque" che non trova corrispondenze nella legislazione eurounitaria.

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione soppressa "si poneva parzialmente in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, punto 1 e paragrafo 3 della direttiva (UE) 884/2024 che ha modificato gli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE, per quanto attiene al finanziamento del fine vita da parte dei produttori a partire dal 13 agosto 2012".

La medesima relazione sottolinea che con l'articolo in esame si dà attuazione ai principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge n. 91/2025.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 7)

L'**articolo 7** reca la **clausola di invarianza finanziaria** stabilendo che:

- dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica e analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alla materia **tutela dell'ambiente**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera

s), della Costituzione.

Si ricorda che la tutela dell'ambiente si configura come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia 'trasversale', "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze della Corte costituzionale nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024).

Senato: Dossier n. 564
Camera: Atti del Governo n. 323
20 ottobre 2025

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente
	Dipartimento Ambiente		
	Servizio per i Rapporti con l'Unione europea	cdrue@camera.it - 066760-2145	✕ CD_europa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0103